

**FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
WELFARE BILATERALE - CONTRIBUTO PER NASCITA FIGLIO**

Evento	Contributo a favore dei dipendenti delle imprese artigiane in caso di nascita o adozione di un figlio.
Requisiti	<i>Anzianità c/o l'EBAS dell'azienda:</i> - regolarità per almeno 24 mensilità continuative al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Nel caso di imprese di nuova costituzione è richiesto il possesso dei 12 mesi. Consulta il regolamento del Fondo Sostegno al reddito per ulteriori casistiche.
Misura del contributo	- € 500,00 per ogni nascita o adozione con un massimale di € 1.000,00 Raggiunto il massimale, il contributo non potrà più essere richiesto Il contributo non concorre a formare il reddito imponibile: - ai fini fiscali, non essendo inquadrabile in alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6 del TUIR (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n.24/2018); - ai fini previdenziali, essendo già assolto l'obbligo con il versamento del contributo di solidarietà del 10% (art. 9 Bis L. 166/91)
Richiesta del contributo e termine per la presentazione	Da inoltrare tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it , o posta ordinaria, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello degli eventi, indicando nell'oggetto matricola INPS e tipologia prestazione. - modulo di domanda; - idonea documentazione attestante la nascita o l'adozione (autocertificazione o copia dello stato di famiglia); - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente compilata e firmata dall'altro genitore, il quale dovrà dichiarare che non farà richiesta dello stesso contributo all'Ente (si allega fac simile). Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, la richiesta di contributo potrà essere inoltrata dallo stesso dipendente.
Istruttoria, approvazione ed erogazione	<i>In fase di istruttoria ed approvazione:</i> - potrà essere richiesta ulteriore documentazione per la verifica della regolarità contributiva (all. L2, F24 quietanzati e Uniemens) - all'invio di documentazione integrativa e/o alla regolarizzazione della posizione debitoria, si dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta, pena la perdita del diritto alla prestazione <i>Liquidazione del contributo:</i> - il contributo sarà corrisposto, tramite accredito sul conto corrente, a mezzo bonifico bancario, direttamente all'azienda; - l'azienda dovrà inserire il contributo nella prima busta paga utile, in voce separata e con dicitura apposita che ne evidenzia la natura. Qualora la richiesta fosse inoltrata dal dipendente, per cessazione del rapporto di lavoro, l'Ente provvederà ad erogare il contributo direttamente al lavoratore, il quale riceverà un'apposita certificazione della somma erogata, che dovrà rinviare quietanzata una volta ricevuto il contributo. EBAS potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito ed alle disposizioni dello Statuto dell'EBAS.